



# Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Cod. Fisc. 80009850282  
Via Roma, 20 cap 35029  
Tel. 0499775044  
Fax 0499775565

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

**Medaglia d'argento al Merito Civile**

**Ordinanza N 29 del 03/06/2026**

**OGGETTO: Ordinanza sindacale per la prevenzione dei rumori molesti schiamazzi e comportamenti nelle aree pubbliche.**

## IL RESPONSABILE

**Visto:** il Decreto del Sindaco nr.1 del 2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto firmatario la responsabilità del settore Polizia Locale e Commercio.

### Preso atto:

- delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione;
- della necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

### Visti :

- gli artt. 650 e 659 del R.D. 19 ottobre 1930 n.1398;
- l'art.844 del r.d. 16/03/1942 n.262;
- la Legge N.689 24 novembre 1981;
- il DPCM 1 Marzo 1991;
- la legge n. 447 del 26/10/1995

**Visto:** il Regolamento comunale di Polizia urbana approvato con delibera consiliare n 28 del 28/07/2017;

**Rilevato:** che il predetto regolamento non contiene disposizioni attinenti alle attuali mutate esigenze della collettività per quanto attiene la quiete pomeridiana e notturna; ma che si rende necessario regolamentare la questione stanti le problematiche sollevate dai cittadini;

### Dato atto:

che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000.

## Ordina

- Nei giorni feriali, il divieto di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere, di rumori molesti, inutili e schiamazzi:
  - nell'orario di pausa pomeridiano dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
  - nell'orario notturno dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
- La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività od opere rumorose di qualsiasi genere o moleste per il vicinato;

- Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono nonché gli strumenti musicali quali ad es. tamburi, trombe, ecc. possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti di legge, tali da non disturbare il vicinato. Dopo le ore 22.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi;
- Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o su edifici a scopo religioso e/o divulgativo ad eccezione delle manifestazioni religiose ed istituzionali ad iniziativa comunale;
- È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti al fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati;  
Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di un tempo massimo di 15 minuti;
- La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00;

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici oltre che di igiene urbana.

L'applicazione della presente ordinanza è esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, quali gli eventi sportivi, le forme di aggregazione sociale e le attività assimilate.

#### **Rende noto**

Ferme restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta:

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con possibilità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma di € 100,00. L'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, della cessazione dell'attività che sia causa diretta dei comportamenti antisociali sopra descritti e la sospensione delle attività che siano causa indiretta dei predetti comportamenti (attività economiche, sociali, artigianali e assimilabili), da uno a tre giorni, in relazione alla gravità dei fatti.

#### **Prescrive**

il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;

dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore .

#### **Informa**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

**IL Responsabile**  
**Dr.ssa Ida Veronese**

